



Ambasciata d'Italia
Tbilisi

VISTO DI INGRESSO PER “MOTIVI FAMILIARI” PER FAMILIARI STRANIERI DI CITTADINI ITALIANI E UE (V.N.)

Ai familiari stranieri di cittadini italiani/UE che chiedano di recarsi in Italia ai fini del ricongiungimento familiare, questa Sede provvederà al rilascio di un visto nazionale per “motivi familiari” come previsto dal D.I. 850/2011 allegato A punto 10.

Requisiti e condizioni:

- I familiari che hanno diritto al ricongiungimento familiare sono esclusivamente quelli individuati all'art. 2 del Decreto Legislativo 30/2007:
 - a. il coniuge;
 - b. il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
 - c. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
 - d. gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
- Sono equiparati al discendente diretto/ascendente diretto anche gli adottati/adottanti ed i minori sottoposti a tutela/affido permanente con provvedimenti emessi ai sensi della L. 184/83.
- I visti saranno rilasciati a titolo gratuito (art. 5 comma 3 del DL 30/2007).
- La richiesta di visto potrà essere presentata direttamente presso questa Sede e i richiedenti devono sempre presentarsi di persona.
- Non è previsto rilascio del Nulla Osta del SUI.
- Il visto avrà una durata di 365 giorni con ingressi multipli.
- I familiari entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia dovranno fare richiesta, compilando l'apposito kit presso gli Uffici Postali, del permesso di soggiorno per “motivi di famiglia”.

La domanda di richiesta del visto deve contenere:

1. Modulo di domanda di visto debitamente compilato (in Inglese o in Italiano);
2. Passaporto o documento di viaggio valido (originale più una fotocopia), valido per almeno 3 mesi dopo la scadenza del visto e con almeno due pagine vuote;

3. Una foto formato ICAO, frontali e sfondo bianco e scattate da non oltre 6 mesi;
4. Prova di residenza in Georgia e possesso di permesso di soggiorno georgiano valido (originale più una fotocopia), che al momento del rientro dal viaggio deve avere ancora almeno tre mesi di validità;
5. Lettera di invito (il modulo scaricabile alla pagina Modelli e Modulistica) del familiare italiano/comunitario dalla quale si evinca l'intenzione di esercitare il diritto all'unità familiare corredata da un documento di identità valido.
6. Documentazione di stato civile (originale e una fotocopia) attestante la condizione di familiare ai sensi dell'art. 2 del DL 30/2007 tradotta e legalizzata, oppure atto di matrimonio o unione civile trascritto in Italia.

Nota bene:

1. il certificato di matrimonio/unione civile NON deve essere stato rilasciato da oltre 6 mesi;
2. I certificati rilasciati da un'autorità georgiana DEVONO recare l'"Apostille";
3. I certificati rilasciati da un'autorità straniera diversa da quella georgiana DEVONO essere tradotti in inglese o italiano e legalizzati dall'ufficio consolare italiano del Paese di emissione OVVERO dall'autorità consolare in Georgia del Paese di emissione;
4. I certificati rilasciati da uno dei Paesi dell'Unione Europea saranno accettati senza legalizzazione solo se multilingue (altrimenti, fare riferimento alla nota 3 di cui sopra)

Nei casi in cui è previsto l'accertamento del carico familiare: dimostrazione di rimesse economiche da parte del cittadino italiano/comunitario. Il sostegno economico deve essere di natura strutturale e deve consentire al beneficiario, alla luce delle sue condizioni finanziarie e sociali nello Stato di origine o provenienza, di sopperire ai suoi bisogni essenziali.

AVVISO IMPORTANTE

Tutta la documentazione deve essere presentata tradotta in lingua inglese o italiana.

LE INFORMAZIONI SOPRA INDICATE POSSONO ESSERE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER LE CONSEGUENZE DERIVANTI DA TALI MODIFICHE. QUESTA AMMINISTRAZIONE CONSOLARE HA PIENA FACOLTÀ DI VALUTARE LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E DI RICHIEDERE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA, QUALORA LO RITENGA NECESSARIO. INOLTRE, SI INFORMA IL RICHIEDENTE CHE LA PRESENTAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON GARANTISCE IL RILASCIO DEL VISTO.